

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia



Accadia



*Anzano
di Puglia*



*Ascoli
Satriano*



Bovino



Candela



*Castelluccio
Dei Sauri*



*Castelluccio
Valmaggiore*



*Celle
di San Vito*



Deliceto



Faeto



*Monteleone
di Puglia*



*Orsara
di Puglia*



Panni



*Rocchetta
Sant'Antonio*



*Sant'Agata
di Puglia*



Troia

PIANO SOCIALE DI ZONA BIENNIO 2015/2016

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO UNICO D'AMBITO (REGOLAMENTO CONTABILE)

Adottato dal Commissario ad acta con Deliberazione n.1 del 31.03.2015 (Prot. 0005112/UDP)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento**
- Art. 2 – Comune Capofila e Comuni associati**
- Art. 3- Fondo Unico d’Ambito – Flussi finanziari in Entrata**
- Art. 4 - Fondi nazionali e regionali**
- Art. 5 – Fondi propri degli Enti Associati**
- Art. 6 - Beni strumentali**
- Art. 7 – Risorse derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti**
- Art. 8 – Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona**
- Art. 9 – Fondi A.U.S.L.**
- Art. 10 – Flussi finanziari in uscita e realizzazione degli interventi**
- Art. 11 – Coordinamento Istituzionale**
- Art. 12- Ufficio di Piano**
- Art. 13 - Risorse Ufficio di Piano**
- Art. 14 – Servizio di Tesoreria**
- Art. 15 – Economie di gestione**
- Art. 16 – Rendicontazione**
- Art. 17 – Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona**
- Art. 18 – Disposizioni finali**
- Art. 19 – Rinvio**

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ordinamento contabile dell’Associazione dei Comuni dell’Ambito territoriale di Troia.
2. I Comuni dell’Ambito hanno scelto quale forma di associazione intercomunale l’istituto della Convenzione di cui all’art. 30 del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, la quale prevede la gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi attraverso la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.
3. Oggetto del presente regolamento sono i rapporti finanziari e contabili derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona dei Comuni dell’Ambito di Troia e tutte le operazioni che si verificano nell’esercizio finanziario e, comunque, fino al 31 dicembre 2016, che hanno rilevanza nella gestione dell’Associazione e del Piano Sociale di Zona sotto l’aspetto finanziario e patrimoniale.
4. Il presente Regolamento disciplina, in particolare, le funzioni, le attività e gli adempimenti dell’Ufficio di Piano in materia contabile e stabilisce un sistema integrato di scritture contabili, di rilevazioni, di analisi, di controllo, di riscontro e di rappresentazione dei fatti amministrativi e gestionali che comportano entrate e uscite finanziarie, costi e ricavi ovvero mutazioni qualitative e quantitative del patrimonio dell’Associazione.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il richiamato D. LGS. n. 267/2000, in quanto compatibili ed applicabili, e alle disposizioni in materia stabilite con la convenzione di costituzione dell'Associazione.

Art. 2 – Comune Capofila e Comuni associati

1. I comuni dell'Ambito hanno individuato la Convenzione quale forma per la gestione associata del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, che prevede la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.

2. Il Comune capofila dell'Ambito territoriale è deputato alla gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali.

3. Ai Comuni è riservata la titolarità delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi e i servizi sociali da realizzare sul proprio territorio, secondo quanto previsto e disposto dal Piano di Zona e dalla Convenzione sottoscritta.

Art. 3- Fondo Unico d'Ambito – Flussi finanziari in entrata

1. Il Fondo Unico d'Ambito costituisce l'insieme delle fonti di finanziamento previste dalla normativa di settore per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.

2. Il Fondo Unico d'Ambito è costituito, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, dalle seguenti risorse finanziarie:

a) Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS);

b) Fondo regionale globale socio-assistenziale (FGSA);

c) Fondi per la non autosufficienza (FNA);

d) Fondi regionali per la non autosufficienza (FRA);

e) Altri fondi regionali;

f) Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC);

g) Fondi ASL;

h) Fondi della Provincia di Foggia;

i) Fondi P.O.R. (FPOR);

j) Altre risorse provenienti dalle altre misure dei Fondi P.O.R., nonché da finanziamenti aggiuntivi pubblici e privati (FAS – FESR – FSE), e da compartecipazione dell'utenza.

3. Le risorse derivanti da trasferimenti dello Stato e della Regione (FNPS, FGSA, FNA ed altri fondi derivanti dall'attivazione di programmi specifici) vengono erogate al Comune capofila che le iscrive in Bilancio in apposito capitolo effettuando la gestione in regime di Tesoreria Unica.

4. Il Comune capofila iscrive in apposito capitolo le risorse dei Comuni dell'Ambito destinate al cofinanziamento dei Servizi e degli interventi a gestione d'Ambito.

5. Il Comune capofila iscrive in apposito capitolo le risorse derivanti dalla compartecipazione degli utenti al costo dei Servizi.

6. Il Comune capofila iscrive in apposito capitolo le risorse apportate a cofinanziamento del Piano sia da Enti pubblici che da privati.

7. Il Comune capofila istituisce un apposito capitolo per i fondi derivanti dalla partecipazione dell'Ambito territoriale a programmi locali, regionali, nazionali ed europei.

Art. 4 - Fondi nazionali e regionali

1. I fondi nazionali e regionali sono costituiti da risorse distinte (con vincolo) e risorse indistinte (senza destinazione specifica).
2. I fondi nazionali e regionali sono assegnati al Comune Capofila, il quale effettua la relativa gestione direttamente, ovvero, se previsto, mediante trasferimenti secondo quanto concordato negli atti di programmazione e delle disposizioni regionali in materia.
3. I fondi nazionali e regionali sono destinati all'esecuzione dei Servizi comuni nell'Ambito Territoriale.
4. Le risorse di cui ai fondi del presente articolo sono trasferite al Comune Capofila e quest'ultimo, in base agli accordi sottoscritti per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali, le trasferisce, se previsto, agli altri Comuni per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui sono responsabili.

Art. 5 – Fondi propri degli Enti Associati

1. I fondi propri dei Comuni Associati per la realizzazione dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, sono costituiti dalle risorse che gli stessi, secondo importi e misure concordati negli atti di programmazione, stanziavano nei rispettivi bilanci annuali.
2. I Comuni devono destinare al Fondo Unico d'Ambito, per l'intero triennio di programmazione del Piano, risorse proprie non inferiori alla quota minima stabilita nel Piano Regionale delle Politiche Sociali ed a quelle determinate in sede di predisposizione ed approvazione del Piano Sociale di Zona.
3. Ciascun Comune Associato, al fine di finanziare la suddetta quota minima, prevede risorse finanziarie proprie in apposito intervento/capitolo di spesa del bilancio di previsione.
4. Per ciascun esercizio finanziario, l'apporto di risorse proprie, così come stabilito, da parte degli Enti Associati deve risultare da apposita attestazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come individuati nei rispettivi Enti di appartenenza.
5. Ciascun Comune Associato deve trasmettere all'Ente Capofila le risorse preordinate al finanziamento della propria quota di compartecipazione, secondo i termini e le modalità appositamente stabilite.
6. Gli oneri relativi alla gestione delle strutture che sono utilizzate per l'esecuzione diretta, da parte di ciascun Ente associato, dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, non contribuiscono alla formazione del fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito, restando a carico dei singoli Enti Associati.
7. Gli Enti Associati possono, in ogni caso, rimpinguare il fondo comunale (FC) durante l'esecuzione del Piano Sociale di Zona, al fine di potenziare uno o più servizi/interventi previsti nello stesso.

Art. 6 - Beni strumentali

1. I beni strumentali ad uso del Piano Sociale di Zona, già di proprietà degli Enti Associati restano di proprietà degli stessi.
2. I contratti relativi a canoni ed utenze ad uso dell'Ufficio di Piano mantengono la titolarità in capo all'Ente presso cui il medesimo Ufficio è ubicato.
3. I beni strumentali acquistati con risorse del Fondo d'Ambito in caso di risoluzione della gestione associata del Piano Sociale di Zona vengono ripartiti tra gli Enti Associati.

4. Gli oneri relativi all'uso, alla manutenzione e all'ammortamento di tali beni sono a carico del Fondo d'Ambito.

Art. 7 – Risorse derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti

1. Le entrate derivanti dai Servizi/Interventi comuni contribuiscono alla formazione del Fondo d'Ambito; gli stessi sono incassati dall'Ente Capofila che provvede ad utilizzarli per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona o dai Comuni associati che provvedono a trasferirli al Comune Capofila.

2. Le ulteriori entrate derivanti dai Servizi/Interventi gestiti dall'Ufficio di Piano contribuiscono alla composizione del Fondo d'Ambito; l'Ente Capofila provvede ad incassarli e ad utilizzarli per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona.

Art. 8 – Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona

1. I Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona sono a carico dei singoli Enti associati, che li realizzano con fondi diversi da quelli previsti per la compartecipazione al Fondo d'Ambito e con personale diverso da quello impegnato con il Piano Sociale di Zona, ovvero con lo stesso personale impegnato con il Piano, ma l'utilizzo non deve essere di pregiudizio per la gestione del Piano.

Art. 9 – Fondi A.S.L.

1. I fondi A.S.L. sono costituiti dalle risorse professionali o finanziarie della competente A.S.L. finalizzate a realizzare l'integrazione socio-sanitaria.

2. La gestione dei fondi A.S.L. è regolata da specifici atti concordati in sede di Coordinamento Istituzionale, nonché dalle indicazioni e prescrizioni impartite dalla Regione Puglia.

3. I fondi A.S.L., pur figurando nella composizione del Fondo d'Ambito, non affluiscono all'Ente Capofila, in quanto l'A.S.L. gestisce direttamente l'intero ammontare delle risorse dedicate agli interventi di integrazione socio-sanitaria.

Art. 10 – Flussi finanziari in uscita e realizzazione degli interventi.

1. Gli interventi e i servizi inseriti nel Piano Sociale di Zona potranno essere gestiti con quattro differenti modalità:

- a) interventi e/o servizi di ambito gestiti dal Comune capofila;
- b) interventi e/o servizi comunali gestiti dal comune interessato;
- c) altri interventi la cui titolarità ricada su un ente diverso dai Comuni.

2. Nella progettazione di dettaglio delle singole aree di intervento del Piano Sociale di Zona saranno predisposte, per ciascuno degli interventi programmati, delle schede analitiche in cui verrà indicato il finanziamento totale del servizio in questione ripartito tra:

- risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali
- risorse del Fondo Globale Socio Assistenziale (risorse regionali)
- risorse dei singoli Comuni (con l'indicazione del Comune e dei Comuni a cui ci si riferisce)
- risorse della A.S.L.
- altre risorse pubbliche (con l'indicazione dell'Ente o degli Enti cui competono)
- altre risorse private (con l'indicazione dell'Ente o degli Enti cui competono).

3. Per ogni singolo progetto, intervento o servizio, il finanziamento sarà accreditato al soggetto responsabile della gestione.
4. Per i **servizi a valenza d'ambito**, di cui alla lettera a) il soggetto il Comune capofila, in quanto responsabile della gestione, riceverà dagli altri comuni le risorse (quota propria dei comuni, quota parte del fondo per le politiche sociali e quota parte del fondo globale di pertinenza di ogni singolo comune) per un importo complessivo pari a quanto indicato nella scheda di progetto.
5. Nel caso riportato alla lettera b) **interventi e/o servizi comunali gestiti dal comune interessato**, il Comune responsabile del servizio è quello sul cui territorio ricade l'intervento. Tale Comune attingerà dal proprio bilancio, in misura di quanto indicato nella scheda di progetto, le risorse proprie, quota parte del fondo per le politiche sociali e quota parte del fondo globale di pertinenza iscritte nei propri bilanci in misura pari agli importi fissati nella scheda di progetto.
7. L'ultimo caso, indicato alla lettera c), **interventi la cui titolarità ricada su un ente diverso dai Comuni**, prevede la gestione di un servizio o intervento da parte di un ente diverso dai Comuni dell'ambito territoriale (ASL-Provincia, ecc).
8. In tale circostanza l'Ente in questione riceverà le risorse, così come indicato nella scheda di progetto, dai singoli comuni, risorse comprensive dei fondi propri, di quota parte del fondo per le politiche sociali e quota parte del fondo globale di pertinenza iscritte nei propri bilanci in misura pari agli importi fissati nella scheda di progetto.
9. I flussi finanziari appena descritti avverranno attraverso un sistema di calcolo preventivo e di rendiconto consuntivo.
10. Il trasferimento delle risorse a favore degli Enti Locali titolari dei diversi servizi o interventi avverrà entro 60 giorni dal momento di accredito delle risorse da parte della Regione e, comunque, in un'unica soluzione per tutti i servizi da realizzare entro il termine dell'anno solare in corso, in base alla documentazione sintetica predisposta dall'Ufficio di Piano.

Art. 11 – Coordinamento Istituzionale

1. Il Coordinamento Istituzionale, quale organismo politico istituzionale formato dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito o dai loro delegati, esercita le proprie funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi mediante atti deliberativi.
2. Il Coordinamento Istituzionale delibera con parere tecnico del Responsabile dell'Ufficio di Piano o, in caso di assenza o impedimento, di altro funzionario componente di detto Ufficio, nonché con parere contabile del Responsabile del Settore Ragioneria del Comune Capofila nei casi in cui l'atto comporti un impegno di spesa.
3. Le decisioni del Coordinamento Istituzionale vengono attuate dall'Ufficio di piano attraverso atti assunti direttamente dal Responsabile dell'Ufficio di Piano quando siano di mera esecuzione di precedenti atti. I provvedimenti di gestione, denominati determinazioni, sono adottati in nome e per conto dell'Ambito territoriale.
4. Le deliberazioni del Coordinamento Istituzionale che comportino impiego di risorse finanziarie, devono essere corredate dal parere preventivo del responsabile del procedimento finanziario/Responsabile del Servizio Finanziario del Comune capofila.
5. In presenza di un parere di regolarità contabile non favorevole, il Coordinamento Istituzionale deve indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assume la esclusiva responsabilità.

Art . 12 - Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano è un ufficio comune organo strumentale gestorio, tecnico-amministrativo-contabile, dei Comuni associati, a supporto della programmazione sociale di Ambito, per la realizzazione di un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, ai sensi della Normativa Regionale vigente e del Piano Regionale delle Politiche Sociali.
2. Così come evidenziato nella Piano Regionale Politiche Sociali approvato con deliberazione di G.R.n.1534 del 02/08/2013 l'Ufficio di Piano deve essere una struttura funzionalmente autonoma e operativa attraverso la quale l'Ambito predispone, in nome proprio e per conto di tutti i Comuni associati, tutti gli adempimenti e le attività necessarie all'implementazione ed attuazione del Piano sociale di zona e delle altre progettazioni a valere sul cofinanziamento regionale, nazionale e comunitario.
3. L'Ufficio di Piano espleta le proprie attività nel rispetto della progettazione di dettaglio ed esecutiva del Piano Sociale di Zona, nel quale sono indicati gli obiettivi da conseguire, i servizi da attivare ed erogare, gli standard di erogazione degli stessi, i risultati da raggiungere, la quantità e qualità delle risorse umane e la quantità delle risorse finanziarie a tal fine necessarie.
4. L'organigramma dell'Ufficio di Piano è costituito da n. 3 (tre) figure professionali con specifiche competenze nell'ambito della programmazione, progettazione, organizzazione e gestione dei servizi, monitoraggio e valutazione, privilegiando l'esperienza maturata nello specifico settore, in coerenza con quanto indicato nel Piano Regionale delle Politiche Sociali approvato con Del. G.R. n. 1534/2013 e con l'art. 6 del Regolamento.
5. L'Ufficio di Piano può avvalersi del supporto del Segretario Generale e del Responsabile del Settore Ragioneria del Comune Capofila e degli altri Comuni dell'Ambito.
6. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige il piano dettagliato di utilizzo delle risorse del P.S.Z. e le eventuali variazioni, oltre al rendiconto delle spese sostenute per la gestione al termine di ciascun esercizio finanziario.
7. All'interno del P.S.Z. e del piano di cui al precedente comma sono previste le risorse economiche da destinarsi specificamente al finanziamento delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio di Piano.
8. Il piano di cui al comma 6 e le eventuali variazioni, oltre al rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento Istituzionale e trasmesso ai singoli Comuni.
9. Le determinazioni approvate dall'Ufficio di Piano devono necessariamente portare l'attestazione di copertura finanziaria, nel caso di impegno di spesa, ovvero di regolarità contabile, nel caso di liquidazione della spesa, da parte del Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona.
10. Su ogni deliberazione/determinazione è apposto il visto da parte del componente dell'Ufficio di Piano responsabile della "funzione contabile e finanziaria" e della "funzione di gestione tecnica e amministrativa".
11. Le determinazioni approvate dall'Ufficio di Piano devono necessariamente, a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano, essere pubblicate per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune capofila ed inviate periodicamente a tutti i Comuni dell'Ambito per l'opportuna informazione e conoscenza.
12. Il Comune capofila, tramite il Responsabile del procedimento finanziario, provvede a dare esecuzione alle determinazioni entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Art. 13 - Risorse Ufficio di Piano

1. Per il funzionamento dell'Ufficio di Piano sono destinate risorse del Fondo Unico d'Ambito in conformità a quanto previsto dal Piano Sociale di Zona.
2. Le somme di cui al comma precedente sono finalizzate ad assicurare il funzionamento e dell'Ufficio di Piano, comprese le spese per le prestazioni rese secondo quanto previsto negli atti di programmazione.
3. Nel Piano Sociale di Zona sono individuate e determinate le risorse economiche per il funzionamento dell'Ufficio di Piano ed i criteri per l'utilizzo delle stesse sono demandate al Coordinamento Istituzionale.

Art. 14 – Servizio di Tesoreria

1. Le risorse costituenti il Fondo d'Ambito sono trasferite alla Tesoreria del Comune Capofila e sono fondi vincolati alle attività del Piano Sociale di Zona da iscriversi nel bilancio del medesimo Comune. A quest'ultimo è espressamente vietato utilizzare tali risorse per esigenze proprie dell'Ente.
2. La Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio annuale di previsione ed il Piano esecutivo di gestione degli Enti Associati devono recepire le indicazioni di seguito riportate:
 - Il Comune Capofila deve evidenziare il suo ruolo rispetto alla gestione sovracomunale dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, provvedendo, altresì, alla iscrizione dei relativi stanziamenti in maniera da consentire l'individuazione delle risorse di entrata, dei trasferimenti in favore degli altri Comuni, ove previsto, e degli interventi di spesa previsti per l'attuazione del Piano;
 - gli altri Comuni Associati devono iscrivere nel proprio bilancio annuale di previsione la voce "Trasferimenti al Comune Capofila", nell'ammontare determinato conformemente a quanto previsto dagli atti di programmazione, la voce o le voci in Entrate "Trasferimenti dal Comune Capofila", ove previsto, e in Uscita le corrispondenti voci di spesa per gli interventi di competenza.
3. I Comuni Associati trasmettono all'Ente Capofila la documentazione della spesa relativa alla gestione finanziaria degli interventi e dei servizi della cui attuazione sono responsabili per l'evasione degli adempimenti consequenziali.
4. Il Comune Capofila deve provvedere alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano Sociale di Zona provvedendo al termine di ciascuna annualità alle operazioni di rendicontazione.
5. I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) devono essere trasferiti all'Ente Capofila mediante accredito presso la Tesoreria del Comune Capofila entro il 31 marzo; qualora entro la suddetta data non fosse stato approvato il bilancio di previsione il Comune associato dovrà versare entro lo stesso termine almeno quanto previsto nell'ultimo bilancio approvato.
6. Il Comune Capofila provvede al trasferimento alla Tesoreria del comune associato delle risorse di competenza entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 15 – Economie di gestione

1. Al termine di ciascuna annualità di gestione del Piano Sociale di Zona, le risorse del Fondo d'Ambito che pur essendo impegnate, risultino ancora disponibili affluiscono nel Fondo d'Ambito per l'annualità successiva a quella in cui si è determinata la relativa economia.

2. Le economie di gestione derivanti dai fondi nazionali e regionali (FNPS e FGSA), dai fondi A.S.L. per l'integrazione socio-sanitaria (FASL) ove corrisposti, dai fondi P.O. (FPO), e dalle altre risorse (A) sono destinate all'incremento del Fondo d'Ambito delle annualità successive.

Art. 16 – Rendicontazione

1. Al termine di ciascuna annualità del Piano Sociale di Zona, l'Ufficio di Piano unitamente al responsabile del servizio finanziario del Comune capofila, deve provvedere, per quanto di competenza, alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del Fondo d'Ambito.

2. La rendicontazione dei fondi nazionali e regionali (FNPS e FGSA), dei fondi A.S.L. per l'integrazione socio-sanitaria (FASL), qualora trasferiti all'Ente Capofila, dei fondi P.O. (FPO), e delle altre risorse avviene, nel rispetto delle indicazioni, della modulistica e dei tempi stabiliti dalle rispettive Amministrazioni che hanno disposto il trasferimento dei relativi finanziamenti.

3. La rendicontazione dei fondi propri e di quelli trasferiti dagli altri Enti Associati avviene utilizzando la modulistica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

4. I Comuni associati provvedono alla rendicontazione delle risorse assegnate trasmettendo la stessa e la relativa documentazione al Comune Capofila entro il 31 marzo di ogni anno per la rendicontazione generale. Il rendiconto finanziario, unitamente alla relazione sulla gestione a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano, è predisposto nei modi indicati al comma 1 del presente articolo e approvato dal Coordinamento Istituzionale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo; la deliberazione di approvazione è trasmessa a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano agli Enti associati entro il 30 settembre.

Art. 17 – Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona

1. Il Responsabile del procedimento finanziario è il Responsabile del Settore Finanziario del Comune capofila. In caso di assenza od impedimento, le funzioni sostitutive sono esercitate da chi legalmente esercita funzioni vicarie nel Comune capofila.

2. Il Responsabile del procedimento finanziario opera in stretta collaborazione con il componente dell'Ufficio di Piano preposto alla "Funzione contabile e finanziaria" che:

cura i rapporti con i Responsabili del Settore Finanziario degli Enti Associati, nonché con i referenti degli Enti sovraordinati all'Ambito Territoriale, anche predisponendo, in accordo con le parti, strumenti operativi per la registrazione e la comunicazione delle informazioni;

predispone gli atti finanziari per la gestione e per la rendicontazione delle risorse del Piano Sociale di Zona, limitatamente alle competenze sovra comunali da sottoporre al Responsabile del procedimento finanziario;

in esecuzione delle deliberazioni/determinazioni del Coordinamento Istituzionale e dell'ufficio di piano predispone tutti gli atti finanziari per la gestione e per la rendicontazione delle risorse del Piano Sociale di Zona, limitatamente alle competenze sovra comunali;

per ogni servizio previsto nella programmazione del Piano di Zona, redige ed aggiorna di volta in volta, una apposita scheda contenente i dati contabili ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie delle entrate e della spesa;

3. Su ogni deliberazione/determinazione è apposto il visto da parte del componente dell'Ufficio di Piano responsabile della "funzione contabile e finanziaria" e della "funzione di gestione tecnica e amministrativa".

4. Il Responsabile del procedimento finanziario/Responsabile del Servizio Finanziario del Comune capofila appone l'attestazione di copertura finanziaria nel caso di impegno di spesa, ovvero il visto

di regolarità contabile nel caso di liquidazione di spesa, sulle determinazioni adottate dal responsabile dell'ufficio di piano.

5. E' preclusa al Responsabile del procedimento finanziario qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno emanati.

6. Il Responsabile del procedimento finanziario è obbligato a segnalare al Coordinamento Istituzionale e al Responsabile dell'Ufficio di Piano i fatti gestionali dai quali derivino situazioni tali da pregiudicare gli equilibri delle entrate e spese relative al piano di zona.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento contabile di gestione del fondo unico di Ambito ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di cui all'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile, conseguente alla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio del Comune capofila, ai sensi dell'art. ___ della Convenzione per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000).

2. Il presente regolamento può essere oggetto di modifica e/o integrazioni con le stesse modalità relativa all'approvazione.

3. Tutti i dati comunque acquisiti in virtù del presente Regolamento, saranno trattati in conformità al D. L.vo n. 196/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia; nella Convenzione sottoscritta tra i Comuni Associati; negli atti di programmazione e gestione del Piano Sociale di Zona e nei provvedimenti concordati ed approvati dal Coordinamento Istituzionale.